

Massima numero 317 del 19 dicembre 2017

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Vercelli - Lavori di manutenzione coordinata e pronto intervento su immobili e strutture dell'Ente sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004-Accordo Quadro lotto B - Opere cat. OG2 (2016/2017) - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 490.000,00; S.A.: Comune di Vercelli"

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Artt. 45, 47, 48 e 146 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Appalti beni culturali - Consorzi stabili - Qualificazione - Requisiti minimi dei consorziati esecutori - Designazione di consorziati esecutori diversi da quelli indicati in sede di offerta - Illegittimità

I consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice. E' inammissibile l'eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici indicate dal Consorzio [omissis] in sede di offerta poiché ciò costituirebbe una illegittima sanatoria ex post del difetto di un requisito di partecipazione, rappresentato nel caso di specie dalla qualificazione OG2 direttamente in capo agli operatori economici che eseguono le opere oggetto dell'appalto.

Le norme sulla qualificazione nell'ambito dei contratti relativi ai beni culturali costituiscono una species delle norme sulla qualificazione in generale e pertanto, sulla base del principio interpretativo secondo cui lex specialis derogat generali, in tale specifico settore i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice, secondo cui "I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti". Inoltre, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi (da intendersi tassative) rappresentate dall'art. 48, comma 7bis e, conseguentemente, non è possibile sanare l'assenza della qualificazione richiesta per l'esecuzione delle opere oggetto di affidamento da parte delle imprese consorziate indicate dal Consorzio in fase di offerta mediante «l'aggiunta tra gli esecutori di un operatore in possesso della categoria OG2», come proposto dal Consorzio medesimo nelle proprie memorie controdeduttive, perché ciò costituirebbe una palese violazione della par condicio tra i concorrenti.